

## REGOLAMENTO (CE) N. 348/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché al regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 156/2002 <sup>(4)</sup>, fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione. L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 <sup>(6)</sup>, determina il tasso di restituzione da concedere quando non è rispettata la destinazione indicata sul certificato.
- (2) Tra l'Unione europea e l'Estonia sono in corso negoziati relativi alla liberalizzazione degli scambi. Tali negoziati prevedono concessioni applicabili a decorrere dal 1° luglio 2002. Al fine di non perturbare gli scambi commerciali con l'Estonia e di non pregiudicare l'applicazione delle concessioni alla data prevista, è opportuno limitare il periodo di validità dei certificati e adottare le misure necessarie per evitare che i titoli emessi per altri paesi terzi siano utilizzati per esportazioni verso l'Estonia effettuate successivamente al 30 giugno.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, aventi come destinazione l'Estonia, termina al più tardi il 30 giugno 2002.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, non è concessa alcuna restituzione per i titoli utilizzati a decorrere dal primo luglio 2002 per esportazioni verso l'Estonia che indicano nella casella 7 una destinazione diversa dall'Estonia.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai certificati richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 25 del 29.1.2002, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.